



**COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS**  
Provincia di Campobasso

**DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 12 Del 12-03-19**

**Oggetto: D.L. 6/12/2011 N. 201 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE I=  
MU PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala del Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria si è riunita in Prima convocazione seduta pubblica il Consiglio Comunale

Dei Signori componenti del Consiglio di questo Comune:

CARAVATTA MASSIMO	P	PERROTTA BARTOLOMEO	P
FACCIOLLA VITTORINO	P	VITALE CELESTE ELVIRA	A
SARACINO FILOMENA	P	ZIO ANTONIO	P
D'ALELIO MICHELE	P	TOTARO GIUSEPPE	P
MANGIARAPE PASQUALE	P	DI MATTEO GIOVANNI	P
LESTI PAOLO	P	D'ADDERIO TIZIANA	P
GRAZIAPLENA GIANCARLO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. MANGIARAPE PASQUALE nella qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale RICCIUTI NICOLA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI  
PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:  
D. L. 6/12/2011 N. 201 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del

possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 33. Del 8/09/2014.;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO il D. M. del 7 dicembre 2018 , pubblicato in G. U. (Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;

RICHIAMATO altresì il D. M. del 25 gennaio 2019 , pubblicato in G. U. (Serie Generale n. 28 del 02 febbraio 2019), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;

#### DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018;

**DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 12-03-2019 PAG. N°.4 COMUNE DI SAN MARTINO IN P**

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

Sentito l'Assessore DI DOMENICO Maurizio illustrare l'argomento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli: 8, contrari: 4 (Totaro, Zio, Di Matteo e D'Adderio), astenuti: nessuno, espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

- aliquote: aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 % sulla quota spettante al Comune: aliquota complessiva 0,96%;
- aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 % sulla quota spettante al Comune, per categoria D1 limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività delle unità immobiliare: aliquota complessiva 1,06;
- aliquota prevista per l'abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 , 0,40 %;

Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in € 200,00 (duecento/00) deve essere applicata alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

San Martino in Pensilis, li 07-02-019

**Il Responsabile del servizio interessato**  
F.to Zaccardi Pina

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

San Martino in Pensilis, li 07-02-019

**Il Responsabile del servizio interessato**  
F.to La Serra Teresa

---

Approvato e sottoscritto:

**Il Segretario comunale**  
F.to RICCIUTI NICOLA

**IL PRESIDENTE**  
F.to MANGIARAPE PASQUALE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

San Martino in Pensilis, li 14-03-019

**Il Segretario Comunale**  
F.to RICCIUTI NICOLA

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-03-19 al 29-03-19 ed è divenuta esecutiva il giorno 24-03-19,;

Decorsi 10 giorni dall'inizio di pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs.267/2000);

N°. Registrazione 169

San Martino in Pensilis, li 24-03-019

**Il Segretario Comunale**  
F.to RICCIUTI NICOLA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Martino in Pensilis, li 14-03-019



**Il Segretario Comunale**  
RICCIUTI NICOLA

